



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2015/00477

DEL 21/07/2015

Collegio Sindacale il 21/07/2015

OGGETTO

Approvazione Regolamento Interno (All.A) concernente gli Istituti giuridici dei contratti di finanziamento contro Cessione del V° e Delegazione di Pagamento Convenzionale in esecuzione delle Circolari RGS nr.2 del 15/1/2015 e precedenti- Schema di Convenzione (All.B) e modulistica.

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
All. A REGOLAMENTO	5	All.B SCHEMA DI CONVENZIONE DELEGAZIONI	8

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale	Segreteria Direzionale
Gestione del Personale - (LAG)	Gestione del Personale - (PZ)
Gestione del Personale - (VEN)	Internal Audit ed Attività Ispettive

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 21/07/2015

La presente diviene eseguibile ai sensi dell'art.44 della L.R. n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta approvazione regionale

VISTI il DPR n.180/1950 e s.m.i. e il D.P.R. n.895/1950 smi che approvano il Testo unico delle leggi che regolano il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e regolamentano l'esecuzione del nuovo testo unico;

EVIDENZIATO che la regolamentazione degli Istituti parola trova disciplina per gli aspetti operativi, nelle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato n. 1 del 17.01.2011, n. 30 del 20.11.2011, n. 38 del 21/12/2012 e ultima n.2 RGS del 15/01/2015 che in particolare ha inteso riorganizzare e riunire in un unico documento le istruzioni precedentemente fornite, nonché di introdurre una serie di novità quanto ai casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che rispetto alle preesistenti prassi amministrative le circolari RGS emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dettano carattere innovativo in merito all'istituto della delegazione convenzionale e definiscono la misura degli oneri dovuti all'Amministrazione a fronte dell'attività prestata;

PRESO ATTO che:

- la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato) di pagare o di promettere una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario) e che l'Amministrazione non è tenuta ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario;

- la percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'istituto che eroga il finanziamento o la compagnia assicurativa;

RITENUTO nell'ottica del carattere innovativo delle Circolari RGS di dover regolamentare le istruzioni in materia di cessioni e deleghe con Regolamento All.A);

EVIDENZIATO che per dare corso alle delegazioni convenzionali è indispensabile stipulare apposite convenzioni con gli Istituti Finanziari;

VISTO lo schema di convenzione in argomento conforme alle indicazioni contenute nelle citate circolari RGS, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.B);

DATO ATTO che per le delegazioni convenzionali da stipulare con gli Istituti Finanziari scatta in capo all'Amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato:

1.di approvare il regolamento interno all.A) concemente la delegazione di pagamento convenzionale ex DPR 180/1950 s.m.i. e DPR 895/1950 s.m.i. in esecuzione delle Circolari RGS n. n. 1 del 17.01.2011, n. 30 del 20.11.2011 e n. 38 del 21/12/2012 e ultima n.2 RGS del 15/01/2015 che ha inteso riorganizzare e riunire in un unico documento le istruzioni precedentemente fornite, nonché di introdurre una serie di novità quanto ai casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

2.di approvare lo schema di convenzione all.B) da stipulare con gli Istituti Finanziari;

3. di approvare la modulistica all.1 per la richiesta di certificato, all.2 Comparto e 2 Dirigenti per il rilascio del certificato di stipendio, all.3 Cessione e 3 Delega per il rilascio del Benestare;
4. di demandare l'Ufficio Personale a rilasciare atto di benestare per le delegazioni convenzionali su modello dell'ASP ;
5. di stabilire che l'attivazione di nuovi contratti di delegazioni di pagamento a fronte di convenzione stipulata con l'ASP determinerà la riduzione della rata delegata di €.18,00 per una tantum (solo il primo mese) e di €.2,05 mensile per tutta la durata del contratto con trattenuta sulla busta paga del dipendente;
6. di stabilire che gli effetti della presente delibera decorrono dall'1/1/2015.
7. di demandare all'ufficio Personale la notifica agli istituti delegatari dello schema di convenzione all.B) per la stipula di convenzione con l'ASP, con lettera allegata alla convenzione all. 4) anche per le convenzioni in essere dall'1/1/2015;
8. di demandare al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria la sottoscrizione degli schemi di convenzione allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "B");
- 9) di demandare alla U.O.C. dell'area Economico Finanziaria la verifica del tasso soglia previsto all'6 del Regolamento interno;
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza dei successivi adempimenti e di trasmettere copia alla UOC Gestione del Personale e UOC Economico Finanziaria per i seguiti di competenza, nonché al Direttore dell'Area di Staff Internal Audit ed Attività Ispettive e già Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione nonché al responsabile Aziendale per la trasparenza per opportuna conoscenza.

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

ASP Servizio Sanitario Regionale
Azienda sanitaria locale di Potenza



CONVENZIONE CON ISTITUTO FINANZIARIO Allegato "B"

PER CONTRATTI DI FINANZIAMENTO MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Tra

L' Azienda Sanitaria Locale di Potenza di seguito "ASP" , con sede in Potenza alla Via Torraca, 2
Codice Fiscale - Partita IVA 01722360763 , nella persona del suo legale rappresentante legale pro-
tempore Direttore Generale dott.Giovanni Battista BOCHICCHIO, nato il 25/9/1957 a Filiano (Pz) e

l'Istituto delegatario

con sede legale in

(codice fiscalee iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n.
.....), di seguito "Istituto", nella persona di
....., nato il a in qualità di
.....

premesse che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti della Azienda da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega di pagamento da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione, né questa risponde a qualsiasi titolo del rapporto intercorrente tra delegante e delegatario, né delle vicende ad esso connesse;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente per qualunque causa);
- l'ASP non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi o per qualunque causa che determini riduzione degli stessi;

VISTI:

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la Circolare del 3 giugno 2005, n.21/RGS, e, in particolare dettagliate istruzioni in merito all'istituto della delegazione convenzionale operante a carattere innovativo rispetto alle preesistenti prassi amministrative diramate con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n.30/RGS del 20/10/2011, n.38/RGS del 21/12/2012 e ultima la n.2 RGS del 15/01/2015 che ha inteso riorganizzare e riunire in un unico documento le istruzioni precedentemente fornite, nonché di introdurre una serie di novità quanto

ASP Servizio Sanitario Regionale

Azienda sanitaria locale di Potenza

ai casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici. In ordine all'ambito di applicazione delle previsioni contenute nelle Circolari RGS lo stesso ricomprende tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del sistema noiPA per la gestione delle partite stipendiali dei propri dipendenti nonché tutte le Amministrazioni dello Stato, anche quelle che si avvalgono di altri sistemi. Invece, per le altre Amministrazioni Pubbliche che utilizzano un diverso sistema gestionale delle partite stipendiali, le istruzioni RGS assumono essenzialmente il valore di criteri di orientamento e guida.

VISTI, altresì, il regolamento aziendale concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento approvato con deliberazione n. 477 del 21/7/2015 .

convengono e stipulano quanto segue

Art.1

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni o altre cause – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili 20%. Per evitare sovraindebitamento l'Azienda si riserva la facoltà di concedere max 1 cessione e 1 delegazione pari al 40% dello stipendio netto (limite invalicabile). La durata della convenzione non può superare il limite temporale al collocamento in pensione del dipendente.

In caso di concorso della quota delegata con la cessione del quinto e di coesistenza di pignoramenti o procedure esecutive Equitalia le trattenute non possono colpire una quota maggiore della metà 50% dello stipendio al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

In casi di sopraggiunti pignoramenti o procedimenti esecutivi Equitalia l'ASP è autorizzata a ridurre la rata delegata per consentire l'esecuzione dei procedimenti coattivi nei limiti del 50% dello stipendio netto e dare tempestiva comunicazione all'istituto delegatario che produrrà nuovo piano di ammortamento al momento della ripresa della trattenuta delegata sospesa o ridotta.

L'Azienda comunica all'Istituto le deleghe non accettate. Negli altri casi, quando ritenuto possibile, comunica le variazioni e/o modificazioni occorrenti affinché il contratto sia ricondotto alle previsioni normative.

La delega non accettata non determina oneri a carico dell'Istituto.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti a tempo indeterminato possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

La delegazione non può comunque avere ad oggetto un periodo inferiore ai dodici mesi.

ASP Servizio Sanitario Regionale Azienda sanitaria locale di Potenza

Nel caso di delegazione di durata complessiva uguale o inferiore a 5 anni, per un totale max di 60 rate, la richiesta di rinegoziazione può essere presentata in qualunque momento, a discrezione del richiedente, a condizione che il nuovo piano di ammortamento preveda una durata decennale.

In caso di finanziamento di durata superiore alle 60 rate, la richiesta di rinegoziazione non può essere presentata prima di aver restituito almeno il 40% dell'importo originario del finanziamento e dopo che siano decorsi i 2/5 della durata del contratto.

Non si concedono integrazioni ai finanziamenti in corso di scomputo.

L'accettazione della delega da parte dell'Azienda si intende sempre e comunque, senza alcuna eccezione, riferita al solo periodo di dipendenza dell'interessato con rapporto a tempo indeterminato a completamento del periodo di prova ed indipendentemente dalle cause che ne determinano l'estinzione regolare o anticipata (provvedimenti disciplinari, giurisdizionali, dimissioni, scadenza del termine etc.). I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

L'Azienda rilascia a richiesta dei dipendenti ed a pena di inammissibilità del finanziamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta redatta su mod.all.1 e con validità di 90 giorni dalla data di rilascio, apposita certificazione stipendiale contenente la situazione economica e le trattenute che gravano sugli emolumenti. Non verrà rilasciato altro certificato di stipendio prima della decorrenza di 90 giorni, a meno che nel frattempo non si verifichino modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

La presente convenzione non produce alcun effetto in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art.3

L'atto di benessere alla delega e/o cessione è rilasciato su apposito modello (Allegato n.3/C e 3/D predisposti dall'ASP).

L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dalla U.O. Personale dell'ASP a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere.

L'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza e in caso di irregolarità sanabili mantiene in sospenso l'istanza e dà comunicazione in via telematica all'Istituto e al dipendente affinché provvedano all'eventuale sanatoria.

Decorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano sanate, l'ufficio rigetta l'istanza dandone notizia al delegante e al delegatario.

Le quote di ammortamento del prestito saranno trattenute in busta paga entro il termine di 90 giorni dal rilascio del benessere. L'efficacia della cessione e/o delegazione di pagamento

ASP Servizio Sanitario Regionale Azienda sanitaria locale di Potenza

convenzionale è subordinata alla ricezione da parte dell'ASP all'indirizzo di p.e.c. istituzionale, entro la data di decorrenza, della documentazione richiesta nell'atto di benessere.

Art.4

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 convertito dalla legge 2/6/1939,n.739, ovvero di ritenute operate d' ufficio per morosità in virtù delle previsioni recate dagli artt. 60, 61 e 62 de D.P.R. n. 180/1950 o comunque di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge o per provvedimenti dell'autorità giudiziaria Pignoramenti e/o EQUITALIA art.72 bis DPR 29/9/1973,n. 602 o altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purchè al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Nel caso tale condizione non venisse rispettata, **l'ufficio paghe dell'ASP è autorizzato a ridurre o sospendere temporaneamente la trattenuta mensile della delegazione** per garantire al dipendente, nel periodo interessato, almeno la metà dello stipendio. L'ASP darà immediata comunicazione all'istituto di credito/società finanziaria e al dipendente interessato delle cause che hanno determinato la sospensione o riduzione della rata delegata. La rata delegata piena sarà effettuata appena recuperati i crediti che hanno determinato la riduzione e/o sospensione e l'ASP darà tempestiva comunicazione alla finanziaria della ripresa della trattenuta e chiederà alla stessa finanziaria la rimodulazione del piano di ammortamento per la parte residua da trattenere. **Durante il periodo intercorrente tra la riduzione e la ripresa della trattenuta con rata piena non saranno rilasciati ulteriori certificati di stipendio per nuovi finanziamenti.**

L'ASP non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa e in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

Nel caso il dipendente che assume servizio per mobilità abbia in corso di scomputo una delegazione di pagamento, il relativo contratto non vincola l'azienda se esso non viene prima notificato a cura della società delegataria e accettato dall'ASP. L'accettazione sarà subordinata alle verifiche del rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'ASP.

Art. 5

I versamenti delle trattenute verranno operati in favore delle credenziali bancarie o postali che l'Istituto indicherà nel contratto di finanziamento accettato dall'Azienda. Il contratto di finanziamento è sempre intestato all'Istituto delegatario titolare del finanziamento ed effettivo erogatore del prestito. Non è ammesso lo sdoppiamento della figura di titolare del finanziamento ed effettivo erogatore. La notifica di un contratto contenente simili ipotesi si ha per non avvenuta. Le credenziali bancarie o postali dovranno riferirsi solo ed esclusivamente all'Istituto delegatario titolare del contratto di finanziamento (come sopra specificato), senza possibilità alcuna di interposizione né mandati all'incasso a favore di soggetto diverso. I versamenti delle quote ritenute saranno versati sul c/c bancario _____ dell'istituto _____, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute.

ASP Servizio Sanitario Regionale

Azienda sanitaria locale di Potenza

Art.6

L'Istituto quale corrispettivo per l'attività amministrativa prestata dall'ASP si impegna ed assume l'obbligo ad ogni effetto di legge a sostenere gli oneri amministrativi di €.2,05 per tutte le delegazioni attive sin dall'1/1/2015.

A seguito dell'attivazione delle delegazioni convenzionali, così come previsto dalla circolare MEF – RGS n.2 del 15/1/2015, l'ASP provvederà a ritenere gli oneri amministrativi dalla rata trattenuta destinata ad essere accreditata all'Istituto mediante trattenuta sul cedolino del dipendente nella misura:

1. di €.2,05 mensili Iva Inclusa (2,05 x 12=24,06 annue);
2. di €. 18,00 "Una Tantum" in caso di attivazione di nuova delegazione;

Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi da parte del DAG saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art.8

L'Istituto si impegna a notificare all'ASP tutti i contratti di delegazioni convenzionali in P.E.C.-

Nel caso mobilità in entrata o di assunzione per concorso di dipendenti che abbiano in corso di scomputo una delegazione di pagamento l'istituto si impegna a notificare all'ASP il contratto in PEC e l'accettazione del contratto di delegazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal regolamento dell'ASP.

Art. 9

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 10

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza dal successivo art. 11.

ASP Servizio Sanitario Regionale

Azienda sanitaria locale di Potenza

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata o in caso di recesso l'ASP continuerà ad operare le ritenute già accettate.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore immediatamente con effetto dall'1/1/2015 e si intende valida fino al 31/12/2019 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui artt. 12,13, e 14.

Art. 12

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- a)punti per gli importi fino a € 5.000,00
- b)punti per gli importi superiori a € 5.000,00

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, e al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 13

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso si impegna ad inviare trimestralmente all'ufficio Ragioneria dell'ASP, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei e rata mensile da trattenere al dipendente
- importo degli oneri amministrativi e una tantum a carico dell'istituto

ASP Servizio Sanitario Regionale

Azienda sanitaria locale di Potenza

- T.E.G. - T.A.E.G - I.S.C.

- decorrenza e scadenza finanziamento.

Resta in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale l'obbligo di effettuare in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere a carico delle Ragionerie con cadenza trimestrale. In particolare dovrà essere verificato il tasso "soglia" praticato dall'istituto finanziario che non deve superare il tasso medio di otto punti percentuali del TEG di riferimento indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell'art.2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n108 dal MEF - e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto, oltre il quale si configura l'usura.

Art. 14

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

L'Istituto comunica tempestivamente eventuali provvedimenti e/o atti di qualsiasi natura applicati da autorità giudiziarie e/o amministrative e/o di controllo sospensive o interdittive dell'attività creditizia.

L'Istituto accredita preventivamente con lettera scritta gli intermediari abilitati ad intrattenere rapporti con l'Azienda e fornisce indirizzo di posta elettronica non PEC e garantisce per essi il possesso, ed il mantenimento nel tempo, dei requisiti abilitanti previsti dalle norme di settore.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 16

La presente convenzione non conferisce all'Istituto, in nessun caso, il diritto all'accettazione della delega notificata o qualsivoglia facoltà, interesse o diritto comunque connesso e scaturente. La valutazione ed eventuale accettazione dei contratti notificati è e resta sempre atto discrezionale dell'Azienda.

Le parti stabiliscono concordemente che in caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere intorno alla interpretazione e applicazione e comunque tutte e ogni questione connessa alla presente convenzione, il foro territorialmente competente, non derogabile, è quello di Potenza.

ART.17

ASP Servizio Sanitario Regionale Azienda sanitaria locale di Potenza

Per quanto non espressamente riportato nel testo della presente convenzione si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel regolamento interno concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento adottato con deliberazione del Direttore Generale n.477 del 21/7/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza,

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

.....

.....

.....

.....

Per approvazione concordata e specifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17.

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

.....

.....

.....

.....

.....

.....



REGOLAMENTO INTERNO "Allegato "A"

**CONCERNENTE GLI ISTITUTI GIURIDICI DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CON
CESSIONE DEL V° E MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

(D.P.R. n.180/1950 e s.m.i. e D.P.R. n.895/1950 e s.m.i)

Art.1 - PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all'Istituto giuridico della CESSIONE del quinto dello stipendio e della delegazione convenzionale di pagamento disciplinati dal DPR 180/1950 e DPR 895/1950 e s.m.i, nonché dalle Circolari RGS emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/RGS del 17/1/2011 n. 30 del 20.11.2011 e n. 38 del 21/12/2012 e ultima n.2 RGS del 15/01/2015 che ha inteso riorganizzare e riunire in un unico documento le istruzioni precedentemente fornite, nonché di introdurre una serie di novità nei casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Il personale dipendente dell'ASP di Potenza per ottenere prestazioni creditizie può avvalersi dell'istituto della Cessione e della Delegazione Convenzionale con Istituti Finanziari.

Le Modalità di accesso ai prestiti INPS (Ex Inpdap) sono disciplinate da apposito regolamento emanato dal predetto Istituto.

Il regolamento è disponibile sul portale istituzionale della ASP di Potenza nella sezione Regolamenti.

Art.2 - LA CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto è una particolare tipologia di finanziamento cui possono accedere i dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano stabilità nel rapporto di lavoro, siano provvisti di stipendio fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire il trattamento di quiescenza il cui rimborso avviene con addebito delle rate sulla busta paga (fino a max 120 rate mensili).

La quota di stipendio max cedibile è pari a 1/5 degli emolumenti fissi e continuativi al netto delle ritenute previdenziali assistenziali e fiscali x 12 mensilità (circolare MEF n.13 del 13/3/2006 esclusione della tredicesima mensilità che rappresenta un assegno una tantum).

ASP Servizio Sanitario Regionale Azienda sanitaria locale di Potenza

Il dipendente che intende accedere all'istituto della Cessione può avviare la procedura per la cessione del V° inoltra all'ufficio personale dell'ASP la richiesta del certificato di stipendio con allegato documento di riconoscimento debitamente firmato in originale e indicazione dell'indirizzo di posta elettronica per favorire la celerità ed economicità del procedimento (non si accetta la delega a istituti finanziari);

La Azienda rilascia la certificazione - su modello dell'ASP **all.2** - entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta con validità di 90 giorni dalla data di rilascio apposita certificazione stipendiale contenente la situazione economica e le trattenute che gravano sugli emolumenti. Non verrà rilasciato altro certificato di stipendio prima della decorrenza di 90 giorni, a meno che nel frattempo non si verificano modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente. Non verrà rilascia ulteriore certificazione ove ricorra il caso previsto all'art.5.

La UOC competente in materia di trattamento economico dei dipendenti, verificata la correttezza dei dati e la conformità alla normativa e al presente regolamento, rilascia atto di benessere su modello dell'ASP **all.3/C** specificando la decorrenza delle relative trattenute. La cessione del quinto non è soggetta ad accettazione da parte dell'Azienda.

Nel caso di cessione di durata complessiva uguale o inferiore a 5 anni, per un totale max di 60 rate, la richiesta di rinegoziazione può essere presentata in qualunque momento, a discrezione del richiedente, a condizione che il nuovo piano di ammortamento preveda una durata decennale.

Se il finanziamento ha durata superiore alle 60 rate, la richiesta di rinegoziazione non può essere presentata prima di aver restituito almeno il 40% dell'importo originario del finanziamento e dopo che siano decorsi i 2/5 della durata del contratto.

Non si concedono integrazioni ai finanziamenti in corso di scomuto.

Art.3 - LA DELEGAZIONE CONVENZIONALE DI PAGAMENTO

La delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato) di pagare o di promettere una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). L'Amministrazione non è tenuta ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario.

La percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione **all.B)** stipulata tra l'Amministrazione e l'istituto che eroga il finanziamento o la compagnia assicurativa.

La richiesta di delegazione può essere presentata dai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova. Per la certificazione si rinvia all'art.2 capoversi 2 e 3-4.

ASP Servizio Sanitario Regionale Azienda sanitaria locale di Potenza

La durata del contratto di delegazione di pagamento non può essere inferiore a (12) dodici mesi e superiore a 120 mesi (10 anni) e deve contenersi entro la data collocamento in pensione del dipendente.

I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e insolvenza per riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'ASP.

Per le richieste di rinegoziazione si fa rinvio a quanto previsto per le cessioni ultimo capoverso.

Art.4 – Modalità di autorizzazione - Benestare

L'atto di benestare alla delega è rilasciato su modello n.3/D allegato predisposto dall'ASP.

Le quote di ammortamento del prestito saranno trattenute in busta paga a ricevimento della documentazione richiesta dall'atto di benestare.

L'ASP autorizzerà 1 solo contratto di finanziamento per delegazione con rata mensile pari a 1/5 dello stipendio netto mensile (20%).

In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il 40% dello stipendio netto (limite invalicabile).

L'ASP valuterà ai sensi dell'art.70 del DPR n.180/1950 e articolo 66 del DPR 28/7/1950, n.895 eventuali situazioni eccezionali richieste dal dipendente con specificata motivazione.

In tali casi il totale delle somme trattenute per cumulo non potrà comunque superare il 50% dello stipendio max cedibile previo accertamento da chiedere a Equitalia per eventuali procedimenti in corso di notifica all'ASP. Il rilascio dell'assenso in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie che sarà cura del dipendente motivare personalmente. Non saranno prese in considerazione situazioni rappresentate da intermediari del credito o finanziarie.

In caso di concorso della quota delegata con la cessione del quinto e di coesistenza di pignoramenti o procedure esecutive Equitalia le trattenute non possono colpire una quota maggiore della metà 50% dello stipendio al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

In casi di sopraggiunti pignoramenti o procedimenti esecutivi Equitalia l'ufficio dell'ASP è autorizzato a ridurre la rata delegata per consentire l'esecuzione dei procedimenti coattivi nei limiti del 50% dello stipendio netto e dare tempestiva comunicazione all'istituto delegatario che

ASP Servizio Sanitario Regionale Azienda sanitaria locale di Potenza

produrrà nuovo piano di ammortamento al momento della ripresa della trattenuta delegata sospesa o ridotta.

L'Azienda comunica all'Istituto le deleghe non accettate. Negli altri casi, quando ritenuto possibile, comunica le variazioni e/o modificazioni occorrenti affinché il contratto sia ricondotto alle previsioni normative.

La delega non accettata non determina oneri a carico dell'Istituto.

Art. 5 – Gestione delle Trattenute – Casi particolari

L'effettuazione delle trattenute di cui agli artt. 2 e 3 verrà eseguita dall'ASP a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere.

Quanto ai controlli sulle delegazioni di pagamento da parte dell'ufficio che rilascia il benestare, gli stessi attengono principalmente al rispetto della garanzia posta a tutela del dipendente circa la percezione in caso di coesistenza di cessione, prestito e procedimenti coattivi di almeno la metà dello stipendio e il rientro nel 40% max invalicabile in caso di cessione e delega.

L'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza e in caso di irregolarità sanabili mantiene in sospeso l'istanza e dà comunicazione in via telematica all'Istituto e al dipendente affinché provvedano all'eventuale sanatoria. Decorso sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano sanate, l'ufficio rigetta l'istanza dandone notizia al delegante e al delegatario.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 convertito dalla legge 2/6/1939, n. 739, ovvero di ritenute operate di ufficio per morosità in virtù delle previsioni recate dagli artt. 60, 61 e 62 de D.P.R. n. 180/1950 o comunque di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge o per provvedimenti dell'autorità giudiziaria Pignoramenti e/o EQUITALIA art.72 bis DPR 29/9/1973, n. 602 o altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purchè al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Nel caso tale condizione non venisse rispettata, **l'ufficio paghe dell'ASP è autorizzato a ridurre o non effettuare la trattenuta mensile della delegazione** per garantire al dipendente la metà dello stipendio nel periodo interessato. L'ufficio Paghe darà immediata comunicazione all'istituto di credito/società finanziaria e al dipendente interessato della mancata effettuazione delle ritenute e delle relative cause che hanno determinato la sospensione o riduzione. Le trattenute della delegazione saranno riprese appena recuperati i crediti che hanno determinato la riduzione e/o sospensione. L'ufficio darà tempestiva comunicazione alla finanziaria della ripresa della trattenuta

ASP Servizio Sanitario Regionale Azienda sanitaria locale di Potenza

sospesa o ridotta richiedendo alla finanziaria il nuovo piano di ammortamento per la parte residua da trattenere. **Durante il periodo intercorrente tra la riduzione e la ripresa della trattenuta con rata piena non saranno rilasciati ulteriori certificati di stipendio per nuovi finanziamenti.**

L'ASP non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa e in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

Nel caso il dipendente che assume servizio per mobilità o per concorso abbia in corso di scomputo una delegazione di pagamento, il relativo contratto non vincola l'azienda se esso non viene prima notificato a cura della società delegataria con le coperture assicurative e accettato dall'ASP. L'accettazione sarà subordinata alle verifiche del rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'ASP ivi compresi gli oneri e l'una tantum.

Art.6 VERIFICA TASSO SOGLIA

Resta comunque in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale l'obbligo di effettuare in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere a carico delle Ragionerie con cadenza trimestrale. In particolare dovrà essere verificato il tasso "soglia" praticato dall'istituto finanziario che non deve superare il tasso medio di otto punti percentuali del TEG di riferimento indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell'art.2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n108 dal MEF - e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto, oltre il quale si configura l'usura.

Art.7 – ONERI AMMINISTRATIVI

Il pagamento degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari decorre dall'1/1/2015 per le delegazioni in corso e di nuova attivazione e sarà trattenuto direttamente dall'Asp in busta paga mediante riduzione della rata.

Per le deleghe attive dall'1/1/2015 l'Istituto corrisponderà all'ASP l'importo mensile per delegazione/dipendente di € 2,05.

Per le delegazioni di nuova attivazione a seguito sottoscrizione delle convenzioni l'Istituto corrisponderà all'ASP la somma di €. 18,00 a titolo di "una tantum" e l'importo mensile di €. 2,05.

Le somme incassate saranno acquisite al Bilancio Aziendale e distintamente contabilizzate nella sezione Ricavi.